proposta di legge n. 205

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 18 maggio 2012

INTERVENTI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ECCEDENTI

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende dare impulso a tutti gli interventi finalizzati ad individuare le situazioni di disagio socio-economico dei soggetti che versano in condizioni di povertà ed esclusione sociale, promuovendo l'attività di recupero delle eccedenze alimentari al fine di ridistribuirle alle fasce più deboli della popolazione.

Per le suddetti attività di recupero, la Regione Marche si avvarrà degli operatori del Terzo settore.

La definizione delle caratteristiche e dei requisiti dei soggetti del Terzo settore è demandata ad una delibera di Giunta regionale che, mediante una convenzione individuerà le strutture gestite da enti pubblici privati idonee ad essere utilizzate per le finalità di cui alla presente proposta. Ed in particolare che siano in possesso di documentazione inerente l'attività svolta in favore di indigenti, e che possano dimostrare l'operatività sul territorio e la progettualità.

Passando all'esame puntuale della proposta di legge, si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli:

- l'articolo 1 individua le finalità della legge che sono dirette a tutelare le fasce più deboli della popolazione indigenti, senza fissa dimora, in situazioni di grave disagio sociale e che versano in condizioni di povertà;
- l'articolo 2 specifica gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi per la distribuzione alimentare;
- l'articolo 3 definisce il programma di sostegno alimentare che deve contenere il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno nel settore, deve individuare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e determinare le modalità per la valutazione degli effetti degli interventi previsti dal programma medesimo;
- l'articolo 4 definisce la copertura finanziaria relativa agli interventi previsti dall'articolo 2, stabilendo l'entità della spesa a decorrere dal 2013 con le rispettive leggi finanziarie , nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il recupero delle eccedenze alimentari dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione e la loro redistribuzione alle persone in stato di indigenza , per favorire la tutela delle fasce più deboli della popolazione e l'inclusione sociale dei soggetti in stato di povertà o senza fissa dimora.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) sostiene l'attività di raccolta e distribuzione di generi alimentari, in favore di persone in condizione di bisogno economico da parte dei soggetti del terzo settore operanti in modo continuativo da almeno cinque anni, nel settore del recupero delle eccedenze alimentari;
b) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare ed i soggetti di cui la lettera a) , al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
c) promuove progetti di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Art. 3
(Programma di sostegno alimentare)

1. Il programma di sostegno alimentare definisce, in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1 e tenuto conto della programmazione di cui al comma 2, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il programma:
a) contiene il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno nel settore;
b) individua i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
c) determina le modalità per la valutazione degli effetti degli interventi previsti dal programma medesimo.

2. I piani ed i programmi generali o settoriali regionali, diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.

3. Il programma di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie , nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).